

**CONTRATTO DI CONCESSIONE  
DEI SERVIZI DI CAFFETTERIA  
PRESSO LA CAFFETTERIA DELLA CASA DEL TEATRO**

**Tra**

la **Fondazione Teatro Ragazzi e Giovani Onlus** (la “**Fondazione**”), con sede in Torino, Corso Galileo Ferraris 266, P. IVA 08899140019, C.F. 97649340011, in persona del Legale Rappresentante, Dott. Alberto Vanelli,

**e**

**Foligno 73 Srl** (il “**Concessionario**”), con sede in Torino, Via Foligno 73, 10149 Torino, iscritta al Registro delle Imprese di Torino, P.IVA 10162820012, in persona del suo Legale Rappresentante, Sig. Lorenzo Casassa

\*\*\*\*\*


**Premesso che:**

- a) La Città di Torino, con deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 2006 01741/045) del 7 marzo 2006, esecutiva dal 24 marzo 2006, ha approvato un progetto decennale di attività, presentato dalla Fondazione Teatro Ragazzi e Giovani Onlus, che prevedeva una particolare attenzione al teatro per ragazzi e giovani attraverso la valorizzazione della produzione culturale, la formazione e l'aggiornamento degli operatori, l'ideazione e la diffusione di eventi artistici e interdisciplinari (festival, rassegne, mostre, corsi e sperimentazioni) nel campo del te e delle arti in genere. La Città, condividendo l'impostazione progettuale e metodologica, nonché gli obiettivi enunciati, con la sopraccitata deliberazione ha contestualmente concesso alla Fondazione l'utilizzo dell'ex cabina AEM di Corso Galileo Ferraris 266, denominata «Casa Teatro Ragazzi e Giovani», quale necessario contributo per la realizzazione del progetto, rinnovato annualmente sulla base della verifica delle attività svolte.
- b) Con deliberazione della Giunta Comunale del 19 aprile 2016, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del Testo Unico approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, e a fronte della positiva valutazione in merito alle capacità e competenze tecnico-economiche e culturali dimostrate dalla Fondazione nei dieci anni trascorsi, è stato approvato lo schema di Convenzione tra la Città di Torino e la Fondazione Teatro Ragazzi e Giovani Onlus per il rinnovo del comodato d'uso, per ulteriori dieci anni,



dell'immobile di proprietà della Città di Torino denominato «Casa Teatro Ragazzi e Giovani» e sito in Torino, Corso Galileo Ferraris 266/c, alla Fondazione Teatro Ragazzi e Giovani Onlus (All. n. I).

- c) La suddetta convenzione prevede che *“(...) la Fondazione potrà attivare, presso la Casa, servizi di carattere commerciale, quali caffetteria, ristorante, bookshop, ecc., i cui proventi saranno destinati al raggiungimento degli scopi istituzionali della Fondazione”*.
- d) La Fondazione Teatro Ragazzi e Giovani Onlus è titolare di autorizzazione amministrativa di tipologia 2, rilasciata dal Comune di Torino in data 01.09.2007 per l'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande nei locali siti all'interno della Casa del Teatro Ragazzi e Giovani.
- e) I locali della caffetteria hanno una superficie di circa mq 120, suddivisi in 1 locale somministrazione e 2 locali deposito, oltre ad un locale spogliatoio e servizi per il personale addetto alla caffetteria e ad un'ampia area esterna (All. n. II). I locali sono attrezzati come da Allegato n. III.
- f) Secondo quanto riportato al precedente punto c) la Fondazione, con avviso pubblicato il 18 maggio 2017 sui portali <http://www.fondazionetrg.it> e <http://www.casateatoragazzi.it> ha indetto una procedura (SMART CIG ZD71F41BC0) per l'affidamento in concessione dei servizi di caffetteria, catering e piccola ristorazione posti a servizio del pubblico (i “**Servizi**”) presso lo spazio caffetteria della Casa del Teatro, a decorrere indicativamente dal 18 settembre 2017, con facoltà di rinnovo da parte della Fondazione di anno in anno per un massimo di 4 anni, fino al 31 agosto 2021.
- g) Il Concessionario ha presentato la propria offerta, unitamente alla documentazione richiesta, secondo le modalità previste nel Bando di gara e nell'allegato Disciplinare di gara.
- h) Esperite le procedure di valutazione delle offerte, la Fondazione, con delibera del Consiglio di Amministrazione del 20 settembre 2017, comunicata in data 22 settembre 2017, ha provveduto ad aggiudicare i Servizi al Concessionario.
- i) Il Concessionario ha preso visione, senza alcuna riserva o contestazione, del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI) predisposto dalla Fondazione ed allegato alla presente Concessione (All. n. IV) e del Codice Etico (All.V).
- l) Il Concessionario ha effettuato il sopralluogo dei locali destinati allo svolgimento dei Servizi, rilevando lo stato e le condizioni in cui si trovano e dichiara di essere pienamente consapevole ed informato al riguardo, senza riserve o contestazioni in relazione alla idoneità degli stessi per l'esecuzione dei Servizi in conformità alle previsioni della presente Concessione e dei suoi allegati.



\*\*\*\*\*

## **ARTICOLO 1 – OGGETTO E DURATA DELLA CONCESSIONE.**

1.1. La Fondazione affida al Concessionario la gestione dei Servizi nei Locali, in conformità a quanto previsto nella presente Concessione (la “**Concessione**”), nell’offerta tecnica ed economica presentata dal Concessionario (Allegati n. VI e n. VII) ed in ogni disposizione di legge o regolamento o atto amministrativo rilevante e applicabile ai Servizi.

1.2. Il Concessionario è consapevole del fatto che la Casa del Teatro Ragazzi e Giovani, nel quale sono ubicati i Locali di esecuzione dei Servizi, è un immobile vincolato e si impegna a rispettarne le peculiari caratteristiche, il valore architettonico e ogni disposizione rilevante per la tutela del vincolo e a non modificare i Locali senza la preventiva autorizzazione della Fondazione che, quando necessario, è tenuta a richiedere l’approvazione della Soprintendenza competente per territorio.

1.3. La Concessione ha decorrenza dal 20 dicembre 2017, con facoltà di rinnovo da parte della Fondazione di anno in anno per un massimo di 4 anni, fino al 20 dicembre 2021. L’eventuale rinnovo verrà comunicato dalla Fondazione al Concessionario 60 giorni prima della scadenza del contratto annuale.

1.4. Per tutto quanto non espressamente previsto nella presente Concessione si rinvia al Codice Civile.

## **ARTICOLO 2 – CONCESSIONE DEI SERVIZI.**

2.1. La Fondazione affida al Concessionario la gestione dei Servizi di caffetteria, catering e piccola ristorazione da effettuarsi nei Locali. Il Concessionario è tenuto a provvedere alle spese occorrenti all’erogazione dei Servizi con propri capitali, mezzi e personale.

2.2. I Servizi sono affidati in esclusiva. E’ ammessa la possibilità che, in caso di concessione in uso a soggetti esterni degli spazi della Casa del Teatro da parte della Fondazione, gli utilizzatori affidino eccezionalmente la fornitura di servizi analoghi a quelli oggetto di Concessione a soggetti diversi dal Concessionario, fatto salvo il preventivo accordo tra le Parti. In tal caso, la Fondazione si

Handwritten signatures in black ink, located at the bottom right of the page. There are two distinct signatures, one appearing to be a stylized 'A' and the other a more complex cursive signature.

impegna a mettere in contatto gli utilizzatori degli spazi ed il Concessionario, al fine di permettere a quest'ultimo di proporre una propria offerta agli utilizzatori, che saranno liberi di valutarla.

2.3. Nello specifico caso dei pasti da somministrarsi in occasione delle attività estive organizzate dalla Fondazione, già denominate "Estate in scena", la Fondazione interpellerà prioritariamente il Concessionario. Qualora le parti non addivenissero ad un accordo in merito, il relativo servizio potrà essere affidato a soggetti esterni e nulla avrà da pretendere il Concessionario.

2.4. La Fondazione è titolare della licenza di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande di Tipologia 2, rilasciata in data 01 settembre 2007 dal Comune di Torino.

2.5. E' fatto divieto di subappalto in qualsiasi forma, salvo previo accordo con la Fondazione.

### **ARTICOLO 3 – CORRISPETTIVO.**

3.1. La controprestazione a favore del Concessionario consiste unicamente nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente i Servizi, dietro pagamento alla Fondazione dei canoni previsti all'art. 3.2. Il Concessionario ha ponderato e valutato la remuneratività della Concessione, come da Piano Economico Finanziario allegato alla presente (All. n. VII).


3.2. Il Concessionario è tenuto al pagamento a favore della Fondazione dei canoni proposti con la propria offerta economica e di seguito specificati:

- un canone fisso mensile pari ad € 350,00 (trecentocinquanta/00), oltre IVA, per i primi due anni;
- un canone fisso mensile pari ad € 500,00 (cinquecento/00), oltre IVA, per i successivi due anni;
- una royalty ("Royalty") annuale pari al 2,5% (due virgola cinque percento), sul fatturato annuo.

Gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ammontano ad Euro 60,00 (euro sessanta/00) annui.

3.3. Il pagamento avverrà con le seguenti modalità:

- canone fisso mensile: n. 4 rate trimestrali da € 1.050,00 (millecinquanta/00) per i primi due anni e da € 1.500,00 (millecinquecento/00) per i successivi due anni, da pagarsi entro 30 giorni dalla data di emissione della fattura da parte della Fondazione.
- Royalty: n. 2 rate semestrali da pagarsi entro 30 giorni dalla data di emissione della fattura da parte della Fondazione. Al fine del calcolo della Royalty, il Concessionario, entro il 15 di ogni

Two handwritten signatures in black ink are located at the bottom right of the page. The first signature is a stylized, cursive mark, and the second is a more legible signature with a horizontal line underneath.

mese, deve trasmettere alla Fondazione il rendiconto del fatturato dei servizi resi nel mese precedente.

- Oneri della sicurezza: n. 1 rata annuale da € 60,00 da pagarsi contestualmente alla prima rata del canone fisso mensile.

3.4. Il pagamento del canone fisso, della Royalty e degli oneri della sicurezza deve essere effettuato con bonifico bancario su conto corrente intestato alla Fondazione, dietro emissione di fattura da parte della Fondazione.

3.5. Per ogni giorno di ritardo nel pagamento del canone e della Royalty rispetto ai termini di cui al punto 3.3, saranno computati gli interessi moratori.

#### **ARTICOLO 4 – LUOGO DI ESECUZIONE DEI SERVIZI.**


4.1. Il Concessionario normalmente esegue i Servizi nei locali adibiti a caffetteria e nell'arena esterna (tutti, congiuntamente, i "Locali"). Se congiuntamente ritenuto necessario, il Concessionario potrà altresì eseguire i Servizi nel *foyer* e nell'area all'aperto sita di fronte all'ingresso dell'edificio.

4.2. I Locali, come individuati e descritti nella planimetria allegata (All. n. II), sono di seguito meglio specificati:

- zona caffetteria;
- bagni e locali deposito ubicati al piano seminterrato;
- spogliatoio e servizi destinati al personale della caffetteria;
- arena esterna.

4.3. I Locali vengono consegnati nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano. Il Concessionario ha effettuato sopralluogo presso gli stessi prima della formulazione della propria offerta e non ha riserve o contestazioni in merito alle loro condizioni. Il Concessionario si impegna a custodire e utilizzare con cura tutti i Locali, arredi e attrezzature consegnati e a provvedere alla sostituzione delle attrezzature e degli arredi forniti ed eventualmente danneggiati. Il Concessionario si impegna altresì a non installare nei locali apparecchi automatici per il gioco.

4.4. Il Concessionario utilizza i Locali esclusivamente per l'esecuzione dei Servizi secondo le modalità previste nella presente Concessione. L'uso dei Locali per finalità diverse senza



autorizzazione scritta della Fondazione determina la risoluzione della Concessione ai sensi dell'art. 11 della stessa.

4.5. Il Concessionario esegue i Servizi nel rispetto delle norme in materia di sicurezza e si impegna ad adottare nei Locali tutte le misure necessarie a tutela dell'incolumità pubblica, obbligandosi al rispetto della vigente normativa, con particolare riferimento alla normativa antincendio, alle leggi e ai regolamenti di igiene pubblica e di polizia municipale e ad ogni altra disposizione di legge o regolamento in materia di sicurezza pubblica, oltreché a quanto previsto dal piano di sicurezza della Casa del Teatro. Il Concessionario si impegna inoltre ad individuare un referente per la sicurezza, a reperibilità continua, cui fare riferimento per qualsiasi comunicazione in termini di sicurezza. Il referente per la sicurezza può coincidere con il responsabile dei Servizi di cui all'art. 6.


4.6. Il Concessionario, qualora necessario, opportuno o richiesto e comunque autorizzato dalla Fondazione, adotta nei Locali accorgimenti tecnici (quali, ad esempio mitigazioni acustiche, ecc.), tali da garantire il rispetto dei valori limite per l'ambiente esterno (limite di emissione, limite assoluto di immissione, valore di attenzione) e non arrecare danno alcuno al corretto svolgimento delle attività programmate nell'edificio.

#### **ARTICOLO 5 – MODALITA' DI ESECUZIONE DEI SERVIZI.**

5.1. Il Concessionario esegue i Servizi con le modalità indicate nell'offerta tecnica (All. n. VI) e in conformità alle prescrizioni della licenza di cui all'art. 2, alle disposizioni in materia di somministrazione di bevande e alimenti, igiene e sicurezza degli alimenti e ogni altra norma di legge, regolamento, atto o provvedimento rilevante per l'esecuzione dei Servizi.

5.2. Il Concessionario dovrà provvedere al conseguimento delle eventuali autorizzazioni, permessi e ogni altro titolo abilitante allo svolgimento dei Servizi e trasmettere la relativa documentazione alla Fondazione prima dell'inizio dell'esecuzione.

5.3. Il Concessionario dovrà provvedere, con propri mezzi e spese, a dotare i Locali delle attrezzature che ritiene necessarie allo svolgimento delle attività proposte nell'offerta tecnica. Il Concessionario dovrà altresì provvedere all'installazione di tutte le attrezzature e di tutto quanto occorra per l'esecuzione dei Servizi a regola d'arte, se non già comprese nelle dotazioni di cui all'All. n. III..



5.4. Il Concessionario si impegna ad avviare il servizio entro il 26 dicembre 2017.

5.5. Alla scadenza della Concessione le attrezzature e gli arredi forniti dal Concessionario possono essere acquistati dalla Fondazione, dietro pattuizione del prezzo. In caso contrario, i Locali devono essere sgomberati e liberati dal Concessionario: in caso di ritardo la Fondazione si riserva di sgomberare i Locali e di depositare attrezzature e arredi presso un depositario a spese del Concessionario.

5.6. Il Concessionario mantiene i Locali e gli adiacenti servizi igienici in ottimo stato di manutenzione, decoro e pulizia, fermi restando gli oneri contrattuali a carico del soggetto incaricato dalla Fondazione del servizio ordinario di pulizia dell'intero edificio. Il Concessionario provvede a proprie spese alle attività di conservazione di alimenti e bevande, oltre alla manutenzione, ordinaria e straordinaria, delle attrezzature necessarie all'esecuzione dei Servizi.

5.7. Sono a carico della Fondazione le spese relative alla fornitura di energia elettrica, di acqua e riscaldamento e condizionamento dei locali, nella misura normalmente inerente l'esercizio dell'attività, nonché alla fornitura di altri servizi comuni necessari a garantire la perfetta e permanente efficienza dei locali.

Sono a carico del Concessionario gli oneri fiscali di qualsiasi natura connessi all'esecuzione dei Servizi, ivi compresa la Tassa Rifiuti di competenza dell'attività in concessione.

5.8. Il Concessionario esegue i Servizi secondo gli orari di apertura della Casa del Teatro, stabiliti dalla Fondazione. L'esecuzione dei Servizi negli orari di chiusura della Casa del Teatro è ammesso previo accordo scritto con la Fondazione. La Fondazione si riserva la facoltà di modificare gli orari di apertura o, qualora sussistano giustificati motivi, di vietare al pubblico l'accesso ai locali; verificandosi tali circostanze, il Concessionario non potrà pretendere il ristoro di eventuali danni patiti. I Servizi dovranno in ogni caso operare ed essere garantiti durante gli eventi organizzati dalla Fondazione presso i Locali in qualsiasi altro giorno od orario diverso da quelli di normale apertura, comprese le festività. La Fondazione si impegna a comunicare al Concessionario il calendario degli eventi entro il minor tempo possibile e comunque non più tardi dell'inizio di ogni mese. Il Concessionario potrà attuare orari ridotti o diversi solo previa autorizzazione della Fondazione.

5.9. Il Concessionario ha la possibilità di effettuare i medesimi Servizi oggetto della presente Concessione, per eventi e manifestazioni organizzati per conto proprio presso i Locali, sempre che tali attività non pregiudichino lo svolgimento dei Servizi previsto dalla Concessione e non



interferiscano con le normali attività della Fondazione e fermo restando il pagamento delle royalties offerte in sede di gara.

5.10. Il Concessionario si impegna a promuovere i Servizi presso i Locali con gli strumenti di comunicazione e pubblicità presentati nell'offerta tecnica e sottopone alla Fondazione mensilmente il calendario di eventi e manifestazioni eventualmente previsti. La Fondazione autorizza lo svolgimento di tali eventi e manifestazioni, a meno che non siano incompatibili con eventi e manifestazioni organizzati dalla Fondazione stessa.

Le Parti si impegnano alla massima collaborazione per coordinare l'organizzazione degli eventi, nel perseguimento del fine comune della promozione della Casa del Teatro e dei Servizi.

5.11. Il Concessionario si impegna a promuovere e pubblicizzare i Servizi e le attività che vengono svolte presso i Locali, con gli strumenti di comunicazione e pubblicità presentati nell'offerta tecnica e concordandone le linee generali (immagini, *naming*, *lettering*, linguaggi, forme e modi di diffusione) con l'Ufficio Comunicazione della Fondazione, al fine di garantire la coerenza di azioni e messaggi comunicazionali con l'immagine che il Teatro e la Fondazione intendono dare di sé. Analogamente, la Fondazione si rende disponibile, ove possibile e tramite proprie iniziative di comunicazione, a far conoscere e valorizzare i Servizi offerti dal Concessionario. Periodicamente, tramite gli uffici competenti, la Fondazione informa il Concessionario delle attività e iniziative proprie e/o di altri soggetti pubblici e privati ospitati presso la Casa del Teatro. Sulla base di tali attività, nonché di proprie autonome iniziative, il Concessionario sottopone alla Fondazione mensilmente il calendario di eventi e manifestazioni da lui previsti. Lo svolgimento di tali eventi e manifestazioni sarà concordato tra le Parti: a tale scopo le Parti si impegnano alla massima collaborazione per coordinare l'organizzazione degli eventi, nel perseguimento del fine comune della promozione e valorizzazione reciproca. Con separata scrittura da allegare al presente contratto, le Parti regolamentano le modalità operative della suddetta collaborazione.

5.12. In considerazione del fatto che le attività della Fondazione e quelle del Concessionario dovranno integrarsi ai fini dell'offerta di servizi e dello sviluppo della Casa del Teatro e della necessità di monitorare e ottimizzare la qualità dei servizi offerti dal Concessionario, sarà previsto un organismo composto da rappresentanti della Fondazione e del Concessionario, che si riunirà periodicamente e comunque tutte le volte che uno dei membri, anche su richiesta espressa dal rispettivo organo Direttivo, lo richiederà. In tale ambito verranno delineate le linee di indirizzo e coordinamento, con particolare riferimento alla gestione dei Servizi oggetto di Concessione e alla





sua coerenza con il funzionamento della Casa del Teatro, al fine di adottare decisioni condivise in ordine a scelte che riguardino aspetti di interesse e competenza comune.

5.13. Ferma restando la prerogativa del Concessionario di stabilire nomi, immagine e caratterizzazione dell'attività di gestione degli Spazi, la denominazione degli stessi, nella loro qualità di porzione della Casa del Teatro, spetta alla Fondazione. Tale nome sarà esposto negli spazi del Teatro e in quelli che sono oggetto di concessione, e dovrà comparire nelle insegne e nei materiali comunicazionali relativi ai Servizi, coerentemente con l'immagine della Casa del Teatro.

5.14. I marchi o loghi del Concessionario potranno essere accostati ai marchi della Fondazione e della Casa del Teatro, compreso quello che contiene la denominazione degli Spazi, e apposti all'interno e/o all'esterno dei Locali, previo accordo scritto con l'Ufficio Comunicazione della Fondazione.

5.15. Si applicano alla Concessione le disposizioni di cui alla legge n.136/10 s.m.i. in tema di tracciabilità dei flussi finanziari in quanto compatibili.

5.16. Il Concessionario dichiara di aver preso visione del PTPC (Piano Triennale di prevenzione della corruzione) presente sul sito [www.fondazionetrg.it/it/amministrazione-trasparente.html](http://www.fondazionetrg.it/it/amministrazione-trasparente.html), nonché del Codice Etico (All. n. V) e di condividere i principi in essi contenuti.

## **ARTICOLO 6 - RESPONSABILE DEL SERVIZIO.**

6.1. Il Concessionario nomina un Responsabile dei Servizi di adeguata professionalità, che cura l'organizzazione e la conduzione delle attività e ne assicura la piena reperibilità durante l'orario di esecuzione dei Servizi e la reperibilità, ove necessaria o richiesta, in altri orari. Il nominativo del Responsabile dei Servizi con il relativo curriculum vitae dovrà essere comunicato alla Fondazione prima che inizi l'esecuzione del contratto.

In caso di sostituzione o nuova nomina del Responsabile dei Servizi, il nuovo nominativo del Responsabile dei Servizi con il relativo curriculum vitae dovrà essere immediatamente comunicato alla Fondazione.

6.2. La Fondazione potrà richiedere la sostituzione del Responsabile dei Servizi per motivate ragioni e il Concessionario è tenuto alla pronta sostituzione nel più breve tempo possibile, e comunque non oltre 15 giorni dalla richiesta.



6.3. Il Responsabile dei Servizi rappresenta il Concessionario a tutti gli effetti con riguardo all'esecuzione della Concessione e, pertanto, tutte le comunicazioni indirizzate a quest'ultimo dalla Fondazione si intendono effettuate al Concessionario.

#### **ARTICOLO 7 – PERSONALE.**

7.1. Il Concessionario esegue i Servizi direttamente, avvalendosi di proprio personale di adeguata professionalità, nel rispetto della normativa vigente e dei contratti collettivi di lavoro applicabili.

7.2. Il Concessionario si attiene al modello organizzativo proposto in sede di offerta tecnica e si impegna, per quanto possibile, a mantenere lo stesso personale per tutta la durata della Concessione, per garantire continuità nella gestione dei Servizi. Ogni variazione del personale utilizzato dovrà essere tempestivamente comunicata per iscritto alla Fondazione. Su richiesta motivata e formulata per iscritto della Fondazione, il Concessionario è tenuto ad assicurare la pronta sostituzione del personale non gradito.

7.3. Il Concessionario dovrà provvedere a supplire all'eventuale assenza del personale addetto ai Servizi in modo da garantire in qualsiasi momento la presenza di personale con qualifiche e mansioni equivalenti.


7.4. Il Concessionario è obbligato a rispettare tutti gli obblighi in materia di assicurazioni, previdenza e assistenza, nonché di rapporto di lavoro in genere e a provvedere a tutti gli obblighi derivanti dai contratti di lavoro delle categorie, liberando la Fondazione da ogni responsabilità al riguardo.

7.5. Il Concessionario, prima dell'inizio dell'esecuzione dei Servizi, è tenuto a fornire alla Fondazione la seguente documentazione relativa al personale che intende impiegare:

a) elenco nominativo di tutto il personale dipendente destinato ai Servizi corredato, per ogni singolo lavoratore, dell'indicazione del luogo e data di nascita, della qualifica, del numero di matricola e degli estremi delle posizioni assicurative e previdenziali;

b) copia dei contratti effettuati;

c) copia della comunicazione obbligatoria di assunzione relativa ad ogni dipendente destinato al servizio.



La stessa documentazione dovrà essere integrata ogni qualvolta si verificano modifiche dell'organico impiegato nei Servizi. Il Concessionario è comunque obbligato, su richiesta della Fondazione, a dimostrare di aver provveduto a quanto sopra e a trasmettere tutta la documentazione necessaria a consentire la verifica in merito al regolare adempimento degli obblighi fiscali e contributivi nei confronti del personale utilizzato.

7.6. Il Concessionario risponde direttamente verso la Fondazione dell'attività posta in essere dal personale di cui si avvale, mentre la Fondazione rimane estranea ad ogni effetto alla gestione del rapporto di lavoro.

7.7. Il Concessionario si impegna ad adempiere a tutti gli obblighi in materia di retribuzione, previdenza ed assistenza, sicurezza, assicurazione ed agli obblighi fiscali nei confronti del personale impiegato per l'esecuzione dei Servizi. Il Concessionario si impegna a rispettare e a far rispettare al proprio personale le disposizioni di legge vigenti in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro, prevenzione degli infortuni, malattie professionali, incendi e tutela dell'ambiente e si adeguano a tutte le disposizioni, anche amministrative, vigenti o entrate in vigore durante l'esecuzione della Concessione, ed alle prescrizioni che la Fondazione si riserva in ogni momento di indicare al Concessionario. Il Concessionario si impegna altresì ad adottare, nell'esecuzione dei Servizi, tutte le misure che, secondo la particolarità del caso, l'esperienza e la tecnica sono necessarie e opportune a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale del personale comunque impiegato nell'esecuzione dei Servizi, nonché dei terzi, assumendo tutte le necessarie iniziative per assicurare che i Servizi si svolgano in condizioni permanenti di igiene e sicurezza. Il Concessionario dichiara di essere stato debitamente informato dei rischi specifici esistenti nei locali e comunque nei luoghi in cui deve prestare i Servizi e sulle misure di prevenzione ed emergenza adottate in relazione all'attività in Concessione. Il Concessionario è responsabile di ogni danno diretto, indiretto e/o consequenziale derivante da qualsiasi negligenza, imprudenza e/o imperizia nell'esecuzione dei Servizi o, comunque, dalla mancata esecuzione puntuale degli obblighi assunti o previsti dalla normativa vigente in specie in materia di sicurezza, prevenzione degli infortuni ed igiene del lavoro. Il Concessionario si impegna a manlevare e tenere indenne la Fondazione da tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale inosservanza delle norme e delle prescrizioni tecniche di carattere ambientale, di sicurezza, di igiene e sanità e comunque in ogni caso di danno causato dal Concessionario medesimo, dai suoi fornitori e/o collaboratori autonomi, anche derivante da negligenza, imperizia, imprudenza o cattiva esecuzione dei Servizi.



7.8. Tenuto conto della necessità di garantire una gestione sinergica delle attività, potranno essere previsti periodici momenti di formazione e verifica del personale addetto ai Servizi, al fine di poter verificare congiuntamente l' idoneità del predetto personale allo svolgimento dei compiti cui è stato assegnato.

7.9. Il Concessionario trasmette alla Fondazione, prima dell'inizio dell'esecuzione dei Servizi, la documentazione di avvenuta denuncia di inizio attività agli enti previdenziali, assicurativi e antinfortunistici, ecc.. La Fondazione si riserva di acquisire d'ufficio in qualsiasi momento la certificazione DURC relativa al Concessionario al fine di verificare il rispetto degli obblighi retributivi e contributivi.

#### **ARTICOLO 8 – VIGILANZA SUI SERVIZI.**

8.1. L'esecuzione dei Servizi è soggetta al controllo e alla vigilanza della Fondazione, che la esercita per il tramite del proprio Segretario Generale, che può richiedere documenti ed effettuare in qualsiasi momento sopralluoghi e ispezioni presso i Locali. Spetta al Segretario Generale vigilare sulla corretta attuazione amministrativa e operativa di quanto previsto dal presente atto.

La responsabilità della vigilanza non può essere delegata. Il Segretario Generale può comunque avvalersi, per tale compito, degli uffici della Fondazione.

8.2. Nel caso in cui si riscontrino carenze o inadempimenti agli obblighi previsti dalla presente Concessione, la Fondazione darà comunicazione scritta al Concessionario che sarà tenuto a provvedere e a rimediare entro il termine di cui al successivo art. 11.2 e comunque nel minor tempo tecnicamente possibile. Nel caso in cui il Concessionario non provveda si applica quanto previsto dal medesimo art. 11.

#### **ARTICOLO 9 – RESPONSABILITÀ E ASSICURAZIONI.**

9.1. Il Concessionario è costituito custode dei Locali ed esonera espressamente la Fondazione da ogni responsabilità per i danni diretti o indiretti che possano derivare da fatti od omissioni, dolosi o colposi, anche di terzi, manlevando la Fondazione da ogni responsabilità ex artt. 2050 e 2051 c.c.

9.2. Il Concessionario è tenuto ad adottare, nel corso della gestione, tutti gli accorgimenti e le cautele necessarie per garantire l'incolumità delle persone addette ai Servizi e dei terzi, nonché per evitare danni ai locali, agli arredi e alle attrezzature.




9.3. Il Concessionario si impegna a tenere la Fondazione indenne da ogni rischio, molestia, pretesa o azione, che possano derivare alla Fondazione da parte di terzi in relazione all'esecuzione dei Servizi, assumendone ogni responsabilità al riguardo, secondo la vigente normativa.

9.4. Ferme restando le assicurazioni obbligatorie per legge (contro gli infortuni sul lavoro, malattie professionali, ecc.), il Concessionario si impegna a stipulare a proprie spese entro e non oltre 15 (quindici) giorni dalla sottoscrizione del presente contratto, con validità per tutta la durata della Concessione, una polizza con primario istituto assicurativo a copertura dei rischi da responsabilità civile in ordine allo svolgimento di tutte le attività oggetto del contratto, per qualsiasi danno che il Concessionario possa arrecare in fase di esecuzione del contratto. Copia della polizza viene consegnata alla Fondazione entro i termini sopra previsti per la stipula.

Nello specifico, tale polizza dovrà prevedere le seguenti coperture, sino alla concorrenza di massimali non inferiori a € 250.000,00 (euro duecentocinquantamila/00) per ogni sinistro e per anno assicurativo: rischio locativo da incendio derivante da qualsivoglia natura; ricorso terzi per danni da incendio derivante da qualsivoglia natura per un massimale non inferiore a € 250.000,00 cagionati alla Fondazione e a terzi in genere; responsabilità civile verso terzi, anche nei confronti dei dipendenti e/o gli addetti ai lavori del Concessionario (RCO) per danni a persone, a cose od animali, comprese le intossicazioni alimentari, senza l'apposizione di clausole limitative di responsabilità. Tale polizza dovrà coprire anche la Responsabilità Civile personale di tutti gli addetti che, indipendentemente dalla natura del rapporto con il Concessionario, provochino danni nel corso dello svolgimento dei Servizi e dovrà prevedere la rinuncia della rivalsa. Inoltre, con apposita appendice, si dovrà estendere l'efficacia della polizza anche agli spazi esterni adiacenti ai Locali dati in concessione.

Resta ferma la responsabilità del Concessionario anche per eventuali maggiori danni eccedenti i suddetti massimali.

9.5. Nel caso di mancata stipula da parte del Concessionario della polizza assicurativa entro il termine indicato di 15 (quindici) giorni dalla sottoscrizione del presente contratto, il contratto si intende risolto di diritto e la Fondazione escuterà la garanzia di cui al successivo art.10.



## **ARTICOLO 10 – GARANZIE.**

10.1. Il Concessionario ha stipulato una cauzione definitiva (n.2015/03/2234840) ai sensi dell'art. 103, del D. Lgs.50/2016 s.m.i., pari al 10% dell'importo contrattuale, pari ad € 2.040,00 (duemilaequaranta/00). La garanzia è posta a copertura degli oneri connessi al mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni della Concessione. Tale garanzia prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice Civile e l'operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta da parte della Fondazione.

## **ARTICOLO 11 - RISOLUZIONE E RECESSO.**

11.1. Sono causa di risoluzione della Concessione i seguenti casi:

- mancata costituzione o mantenimento per tutta la durata della Concessione delle garanzie e delle assicurazioni previste nella Concessione;
- utilizzo dei marchi in modo difforme dai termini previsti all'art. 5 e comunque concordati con la Fondazione;
- ripetute violazioni delle modalità di esecuzione dei Servizi di cui al precedente art. 5: si intendono ripetute le violazioni reiterate dopo due lettere di richiamo scritto da parte della Fondazione;
- mancata rendicontazione del fatturato dei Servizi nel termine previsto dall'art. 3;
- ritardo nel pagamento del canone (fisso o variabile o della Royalty) superiore a 30 giorni;
- decadenza dalla licenza o altri titoli abilitativi per l'esecuzione dei Servizi;
- fallimento o altra procedura concorsuale, messa in liquidazione, cessazione di attività del Concessionario;
- sentenze di condanna del Legale Rappresentante del Concessionario o di un componente dell'organo amministrativo passata in giudicato per reati che incidano sulla moralità professionale (nonché analoghi provvedimenti quali il decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'art. 444 del c.p.p.);
- inadempimento degli obblighi previsti dalla legge nei confronti del personale impiegato nell'esecuzione dei Servizi;
- inadempimento degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse inerenti alle attività di gestione dei Servizi;



11.2. Nei casi di cui all'art. 11.1. la Fondazione contesta per iscritto l'inadempimento al Concessionario assegnandogli, ove questo sia possibile, un termine non inferiore a cinque giorni per porvi tempestivo rimedio ed indicando altresì le modalità di adempimento. Nel caso in cui tale termine decorra inutilmente o il Concessionario non risponda o comunque il Concessionario non ponga in essere integralmente le misure ed i rimedi richiesti dalla Fondazione, la Concessione si intende risolta ad ogni effetto, salvo il risarcimento del danno subito dalla Fondazione per effetto dell'inadempimento.

11.3. In tutti i casi di risoluzione la Fondazione incamera la cauzione definitiva di cui all'art. 10.

11.4. In tutti i casi di risoluzione il Concessionario è tenuto al pagamento di quanto fino a quel momento dovuto alla Fondazione, nonché al risarcimento di tutti i danni comunque derivanti o connessi al verificarsi della causa di risoluzione, comprese le spese sostenute dalla Fondazione per l'affidamento dei Servizi ad un nuovo Concessionario.

11.5. Le Parti, in forma concordata e per verificato grave motivo o impedimento del Concessionario, potranno comunque definire il recesso anticipato. Il recesso non potrà avvenire in ogni caso prima dei 3 mesi dalla comunicazione del Concessionario, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

## **ARTICOLO 12 – REGISTRAZIONE.**

12.1. Tutte le spese, imposte e tasse relative alla stipulazione ed eventuale registrazione del presente contratto sono da intendersi a carico del Concessionario. Il presente contratto sarà registrato solo in caso d'uso.

## **ARTICOLO 13 - CONTROVERSIE.**

13.1. Per qualunque controversia relativa alla interpretazione, applicazione o esecuzione della Concessione è competente il Foro di Torino.

13.2. Per tutto quanto non espressamente previsto nel contratto, si fa riferimento al Codice civile e alla normativa di settore applicabile.



**ARTICOLO 14 - ALLEGATI.**

14.1. Gli allegati alla presente Concessione ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

\*\*\*\*\*

Si allegano i seguenti documenti:

- I) convenzione tra la Città di Torino e la Fondazione Teatro Ragazzi e Giovani Onlus per il comodato gratuito dell'immobile di proprietà della Città di Torino "Casa Teatro Ragazzi e Giovani" di corso Galileo Ferraris 266/C;
- II) pianta locali;
- III) attrezzature locali;
- IV) DUVRI;
- V) Codice Etico.
- VI) offerta tecnica;
- VII) offerta economica;


\*\*\*\*\*

Torino, 19 dicembre 2017

Fondazione Teatro Ragazzi e Giovani Onlus

Il Legale Rappresentante

Dott. Alberto Vanelli



Foligno 73 Srl

Il Legale Rappresentante

Sig. Lorenzo Casassa

